



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA CUSTODIA DEI CANI E
SULLA TASSA ANNUALE**
(RM 07.11.2023 e RM 20.01.2026)

Il Municipio di Riva San Vitale richiama

la Legge sui cani (LCani) del 19.02.2008 (modifica 1.1.2026) e relativo Regolamento dell'11.02.2009 (RCani) (modifica 1.1.2026);
la Legge organica comunale (LOC) agli art. 107, 145 e seguenti e 192;
il Regolamento comunale agli art. 85 e 95;
e ogni norma federale in materia,

o r d i n a:

**Campo
d'applicazione**

Art. 1 La presente Ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani (art. 4e art. 4a LCani);
- le procedure contravvenzionali (multa disciplinare) in base all'art. 22 LCani e allegato Multe disciplinari RCani.

Responsabilità

Art. 2 ¹ Il proprietario e il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

² Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente del cane o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni. In caso di affidamento abituale o occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Identificazione

Art. 3 ¹ I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS (www.amicus.ch), conformemente alle prescrizioni federali (Ordinanza federale sulle epizootie OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento i cani devono essere muniti di microchip.

Corsi

Art. 4 ¹ È introdotto l'obbligo di frequentare un corso per tutti i futuri detentori di cani, fatta eccezione per coloro che possono dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni. Il corso dovrà essere concluso prima dell'entrata in possesso dell'animale o del suo acquisto (art. 9 RCani e seguenti).

² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni previste dalla Legge (art. 14 RCani) e direttive del veterinario cantonale.

Autorizzazione

Art. 5 ¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale. Fanno stato le direttive del Veterinario cantonale.

² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cane di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il terzo mese di vita.

⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

**Struttura di
detenzione**

Art. 6 Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

**Cani pericolosi:
definizione e
obblighi**

Art. 7 ¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Fuga

Art. 8 Il proprietario e detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del proprietario e del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Disposizioni generali

Art. 9 ¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici o aree aperte al pubblico. I cani di qualsiasi razza ed indole devono, quindi, essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² Il Municipio può vietare in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi, giardini pubblici o aree aperte al pubblico mediante la posa di una segnaletica.

³ I cani di razza sottoposta a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Aree di svago

Art. 10 ¹ Il Municipio può definire, nel rispetto del piano regolatore comunale, delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

² I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo del cane e se necessario il guinzaglio.

Norme igienico sanitarie e littering

Art. 11 ¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario. In tal senso si richiama il divieto e

l'obbligo di cui all'art. 4 dell'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismo) dell'8.3.2022.

² Laddove disponibili, potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

Quiete pubblica

Art. 12 I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili.

Cani incustoditi

Art. 13 ¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

² Le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste del proprietario o del detentore, riservato l'avvio della procedura contravvenzionale di cui all'art. 16 della presente Ordinanza.

Morte dell'animale

Art. 14 ¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS entro 10 giorni.

Tassa e modalità di riscossione e esonero

Art. 15 ¹ I detentori di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale stabilita dal Comune di residenza del proprietario (art. 4 LCani). I dati di riferimento per la tassazione annuale dei cani sono registrati nella banca dati sui cani (AMICUS).

² Il Comune preleva una tassa di fr. 100.00 per ogni cane

³ Il Comune è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare fr. 40 al Cantone e fr. 25 al Fondo soccorso animali (art. 4a LCani).

⁴ L'aggiornamento dei dati è compito dei proprietari o detentori di cani attraverso la banca dati. In caso di registrazione errata dei dati del proprietario del cane nella banca dati, può essere intimata l'esecuzione degli obblighi di registrazione.

⁵ In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il detentore può far valere il diritto di esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento.

In caso di cambiamento di detentore del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo detentore del cane può far valere il diritto di esonero attraverso la ricevuta di pagamento.

⁵ Sono esonerati dalla tassa sui cani i detentori che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 RCani.

Sanzioni

Art. 16 ¹ Le infrazioni alla LCani (art. 22) sono punite con multa disciplinare, rimosse dal Municipio riservate ev. procedure penali.

² In applicazione del RCani vengono applicate le seguenti contravvenzioni:

1	Registrazione e identificazione del cane		
1.1	Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti alla banca dati sui cani	art. 2 LCani	fr. 80
1.2	Mancata identificazione del cane tramite microchip	art. 2 LCani	fr. 80
2	Obblighi del detentore		
2.1	Mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile	art. 5 LCani	fr. 80
2.2	Mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane	art. 7 cpv. 2 LCani	fr. 200
2.3	Mancata segnalazione della fuga del cane	art. 7 cpv. 3 LCani	fr. 100
2.4	Mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio	art. 7 cpv. 4 LCani	fr. 80
2.5	Mancato uso della museruola	art. 7 cpv. 4 LCani	fr. 100
2.6	Mancata conduzione singola	art. 7 cpv. 5 LCani	fr. 100
3	Escrementi		
3.1	Mancata raccolta degli escrementi	art. 10 cpv. 2 LCani	fr. 200
4	Aree di svago		
4.1	Mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago	art. 11 cpv. 3 LCani	fr. 200
5	Formazione obbligatoria		
5.1	Mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani	art. 11a LCani	fr. 150

Queste possono essere rimosse, per delega alla Polizia comunale di Mendrisio.

³ Le infrazioni all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismo) e altre Ordinanze comunali sono punite fino ad un massimo di fr. 10'000.00.

Disposizioni finali

Art. 17 Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia.

**Abrogazione e
entrata in
vigore**

Art. 18 La presente Ordinanza municipale:

- 1) abroga ogni precedente regolamentazione in materia;
- 2) Entra in vigore con il 1.1.2024 riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC;
- 3) le modifiche di cui agli art. 1, 4, 15 e 16 entrano in vigore con la Legge sui cani (LCani) e Regolamento d'applicazione (RCani) con il 1.1.2026.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 06.02.2026
RM del 20.01.2026

Pubblicata agli albi comunali dal 6 febbraio 2026 al 10 marzo 2026